Sentenza n. 14/2023 pubbl. il 03/01/2023
RG n.
Repert. n. del

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Taglialatela	Presidente
dott.ssa	Caterina Passarelli	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa di II° grado n. promossa con atto di citazione d'appello notificato il , iscritta a ruolo il 2 vertente

TRA

, C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. elettivamente domiciliata presso il difensore, in

appellante/convenuta in primo grado

E

C.F./P.I. 5, in persona dei suoi soci accomandatari, , rappresentata e difesa dall'avv. elettivamente domiciliata presso il difensore, in

E

appellata/attrice in primo grado

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. , pubblicata il a definizione del procedimento di primo grado n. R.G.;

causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza del 9.12.2021, tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

conclusioni di parte appellante (
):

"*Nel merito:*

in accoglimento dei motivi sub 1), 2, e 3) dell'appello così come proposto, riformare parzialmente la Sentenza n. ' resa dal Tribunale di Treviso in data ', limitando l'accoglimento delle domande a quanto risultato dall'espletata rinnovazione della C.T.U., con conseguente ripetizione di quanto già versato dalla Banca;

in accoglimento del motivo sub 4) dell'appello così come proposto, riformare in ogni caso parzialmente la sentenza n. resa dal Tribunale di Treviso in data , limitando l'espressione "interessi come legge" agli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c., e non ex art. 1284, 4° comma, c.c., con ogni conseguente ripetizione di quanto versato dalla Banca";

conclusioni di parte appellata (
):

come da comparsa di costituzione e risposta in data 10.9.2018, e pertanto come di seguito:

"*Accertati i fatti esposti e ritenute le ragioni di cui agli atti, respingersi integralmente l'appello avversario confermandosi la sentenza di primo grado e per l'effetto ogni condanna nonché addebito di spesa a carico di controparte in esito alle domande giudiziali formulate in primo grado da Spese ed onorari rifusi per entrambi i gradi di giudizio*".

I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione notificato in data 7.4.2015, la società di conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso la , chiedendo, previa rideterminazione dell'esatto ammontare dei saldi risultanti dalle rispettive partite di dare/avere in relazione ai rapporti di conto corrente n. (conto ordinario) e (conto accessorio), nonché in relazione al contratto di finanziamento , stipulato in data (non di interesse del presente giudizio di impugnazione), la ripetizione dei pretesi indebiti percepiti dalla banca nel corso di tali rapporti, previa declaratoria della invalidità, e comunque della inefficacia, delle annotazioni concernenti gli interessi anatocistici, ultralegali e usurari, le commissioni di massimo scoperto, le

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

altre commissioni e spese applicate in difetto di validi presupposti contrattuali, nonché le valute, in tesi applicate in maniera incoerente con la data della singola operazione pur in difetto di una specifica previsione convenzionale al riguardo.

2. . si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.7.2015 (con riferimento alla prima udienza di trattazione fissata per il 30.7.2015, poi rinviata d'ufficio al 17.9.2015), eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e, nel merito, l'infondatezza delle allegazioni attoree, concludendo nei seguenti termini: "*Nel merito in via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. di ogni indebito in relazione ai conti n. e e/o, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle eventuali somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, in capo alla società attrice e/o di ogni altro rapporto e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di tale segno indicate negli estratti conto e nel corpo dell'atto e qui da intendersi richiamate fino al 07.04.2005; - dichiarare l'intervenuta prescrizione, in relazione al contratto di mutuo chirografario, delle rate pagate anteriormente al 07.04.2010. Nel merito: rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, comunque, tutte le domande avanzate dalla società attrice in quanto esplorative e infondate in fatto e diritto e/o per intervenuta decadenza o prescrizione. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della CTU contabile in quanto del tutto esplorativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriore attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa*".

3. La causa veniva istruita mediante C.T.U. tecnico-contabile in relazione al seguente quesito: "*Esaminati gli atti e i documenti di causa, verifichi il C.T.U. se sui rapporti oggetto di causa la banca abbia applicato interessi anatocistici (non pattuiti) e interessi usurari (da valutarsi sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia) e commissioni di massimo scoperto (che non risultano pattuite, o lo sono in maniera non sufficientemente determinata). Ricalcoli il C.T.U. il saldo eliminando quanto annotato per interessi anatocistici e C.M.S.; sostituendo gli interessi ultralegali con l'interesse ex art. 117 T.U.B. (tasso minimo BOT); sostituendo gli interessi usurari con l'interesse codicistico; verifichi se sono state addebitate spese non pattuite. Verifichi il C.T.U. quali annotazioni corrispondono a rimesse solutorie per le quali possa dirsi maturata la prescrizione. Gli interessi ultralegali andranno sostituiti con gli interessi di legge solo ove non pattuiti*", al quale il C.T.U. incaricato rispondeva con Relazione depositata in data 30.9.2016, che consegnava quale risultato del ricomputo dei due indicati conti correnti – ordinario [conto corrente ordinario n.] e accessorio [conto corrente di finanziamento n. .] – un credito complessivo a favore della

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

società correntista di complessivi € 61.097,47, come specificato nella tabella riportata a pag. 38 della Relazione.

4. La causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Treviso, in parziale accoglimento delle domande attoree ha così statuito: "*1. Condanna al pagamento di Euro 61.094,47 in favore di ., oltre agli interessi come per legge; 2. alla rifusione delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in Euro per compenso professionale ed Euro per anticipazioni; oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CP come per legge; 3. pone la spesa della C.T.U. a carico della convenuta*

Nello specifico, a fondamento della decisione il giudice di primo grado ha ritenuto:

i) che il contratto bancario sottoscritto dal solo correntista è valido, non discendendo dalla mancanza di sottoscrizione della banca una nullità per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 117, comma 3, T.U.B.; la nullità sancita da tale disposizione è, infatti, una c.d. "nullità di protezione", perché il requisito della forma scritta nei contratti bancari è posto allo scopo di tutelare il contraente debole, che ha così la possibilità di meglio comprendere le condizioni del rapporto che va ad instaurare con la banca, generalmente secondo modulistica predisposta dalla stessa banca; nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto dal cliente, lo scopo della norma (consentendo la forma scritta una migliore comprensione e attenzione circa il contenuto dell'accordo) risulta raggiunto e non c'è ragione per sostenere la nullità dell'atto per il fatto che eventualmente manchi la sottoscrizione della banca;

ii) che nel caso di specie è quindi corretto tenere conto delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, come risultano dalla documentazione prodotta in causa ed esaminata dal C.T.U., anche ove manchi la firma del funzionario di banca; con le condivisibili precisazioni/esclusioni proposte dal C.T.U., per cui: - il contratto del 1993 prevede il tasso debitore per il (solo) caso di eventuali scoperti in assenza di fido, ma il conto è risultato affidato; - il tasso applicato dalla banca va pertanto sostituito con il tasso ex art 117 T.U.B.; - il documento di sintesi prodotto sub 9 ha mera valenza informativa e non può pertanto essere valorizzato sotto tale profilo;

iii) che è condivisibile l'affermazione del C.T.U. secondo cui "gli interessi giro-contati nel conto ordinario hanno determinato un peggioramento del saldo e conseguentemente hanno concorso alla determinazione di ulteriori interessi, generando pertanto un effetto anatocistico" (così a pag. 32 della Relazione);

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

iv) che, sempre in tema di anatocismo, in conformità a quanto stabilito da Cass. SSUU 24418/2010, l'illegittima capitalizzazione trimestrale non può essere sostituita da una capitalizzazione annuale;

v) che in relazione alla prescrizione, il C.T.U. ha verificato che nulla è prescritto, salva la modestissima somma di 3 euro, seguendo il criterio del c.d. saldo banca e applicando i principi stabiliti dalla S.C. nella sentenza SS.UU. n. 24418/2010; con la condivisibile precisazione che le rimesse solutorie sono solo quelle extra-fido (o su conto scoperto), perché solo queste hanno natura di pagamento, irrilevante essendo di per sé la rimessa che operi su conto attivo (nel nostro caso, il conto è rimasto praticamente sempre attivo);

vi) che in relazione al mutuo chirografario non è accoglibile la tesi attorea secondo cui il pagamento delle rate del mutuo sul conto corrente avrebbe determinato un effetto anatocistico; non è stata pertanto effettuata alcuna indagine circa la denunciata conseguente applicazione di interessi usurari, indagine in ogni caso inammissibile stante estrema genericità della lagnanza;

vii) che l'eccezione avente ad oggetto la decadenza ex art. 1832 c.c. va respinta perché vale quanto ribadito da Cass. nr. 23421/2016: "la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti" (cfr. Cass. n. 11626 e n. 3574 del 2011)";

viii) che è inconferente il richiamo all'art. 2034 c.c. operato dalla banca, discutendosi di adempimento derivate da pattuizione contrattuale (invalida), il che impedisce di rinvenire nella specie il presupposto della spontaneità, e vieppiù quello dell'adempimento a un'obbligazione di valore morale o sociale, propri dell'adempimento di obbligazioni naturali.

5. Ha proposto appello la banca sulla base di quattro motivi, attinenti ai seguenti profili:

i) primo motivo: erronea statuizione relativamente a due documenti rilevanti al fine del decidere ed omessa considerazione di altri. In particolare, la documentazione contrattuale depositata dalla banca non sarebbe stata presa nella dovuta considerazione dal C.T.U. e il giudice avrebbe errato nel richiamarsi acriticamente alle considerazioni del proprio consulente, soprattutto a fronte delle critiche puntuali e dettagliate svolte dal C.T. della banca, alle quali non sarebbe stata data adeguata risposta;

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

ii) secondo motivo: erronea statuizione in ordine alla prescrizione del diritto di ripetizione. In particolare, risulterebbe trascurato il dato che la banca aveva fin da subito evidenziato, e segnatamente che il conto ordinario n. di fatto sino a tutto il terzo trimestre del 2004 (e cioè il trimestre immediatamente antecedente al periodo coperto da prescrizione: 17.4.2005), aveva operato in attivo, con la conseguenza che tutte le competenze maturate precedentemente dovevano intendersi pagate e conseguentemente prescritte;

iii) terzo motivo: errata applicazione dell'art. 1283 c.c. essendosi erroneamente, e comunque immotivatamente, ritenuto illegittimo l'anatocismo sul conto anticipi e l'anatocismo relativo alla prevista capitalizzazione annuale. In particolare: quanto al primo profilo, risulterebbe trascurato il dato per cui il modo con cui sono strutturati i conti accessori, comporta ovviamente la neutralizzazione dell'effetto anatocistico; quanto al secondo, parimenti non sarebbe stato tenuto in conto che la banca si era adeguata alla previsione di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 con la pubblicazione della propria delibera di adeguamento nella Gazzetta Ufficiale depositata in primo grado sub doc. 13;

iv) quarto motivo: omessa pronuncia in ordine alla condanna agli interessi, tanto da avere, la sentenza impugnata, causato degli "incidenti di esecuzione" che certamente non si sarebbero verificati laddove il giudice si fosse espresso in modo meno generico in punto di interessi, ponendo la dovuta attenzione alla circostanza che il giudizio è sorto successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito nella Legge n. 162 del 10.11.2014, che ha aggiunto i commi 4 e 5 all'art. 1284 c.c.., i quali, richiamando la disciplina di cui alla L. 231/2002, prevedono l'applicazione di un tasso attuale di oltre 8%, in luogo del tasso legale, attualmente pari allo 0,2%. La questione, non puntualmente esaminata dal primo giudice, andrebbe risolta sotto un duplice profilo, ossia quello della applicabilità d'ufficio della norma – visto che nel caso non era stata svolta alcuna esplicita richiesta in tal senso – e, ove ritenuto ciò possibile, sul suo perimetro interpretativo,

concludendo, quindi, nei seguenti termini: "*Nel merito: - in accoglimento dei motivi sub 1), 2, e 3) dell'appello così come proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 2088/17 resa dal Tribunale di Treviso in data 16.10.2017, limitando l'accoglimento delle domande a quanto risulterà dall'espletata rinnovazione della CTU, con conseguente ripetizione di quanto già versato dalla Banca; - in accoglimento del motivo sub 4) dell'appello così come proposto, riformare in ogni caso parzialmente la sentenza n. 2088/17 resa dal Tribunale di Treviso in data 16.10.2017, limitando l'espressione "interessi come legge" agli interessi ex art. 1284, 1° comma c.c. e non ex art. 1284, 4° comma c.c., con ogni conseguente ripetizione di quanto*

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

versato dalla Banca a tale titolo. In via istruttoria: disporsi rinnovazione della CTU espletata in primo grado che tenga conto dei motivi d'appello n. 1, 2 e 3, salva migliore formulazione del quesito. Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 L. 488/99 e successive modifiche che il valore della presente controversia è pari ad Euro 93.129,32 e ciò comporta il versamento del contributo unificato pari ad Euro 1.138,50".

6. La società attrice si è costituita con comparsa di risposta depositata in PCT il 12.9.2018 prendendo posizione sui motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

7. Trattenuta la causa in decisione, il Collegio ha ritenuto di disporre la rimessione della causa in istruttoria in funzione dello svolgimento dell'approfondimento istruttorio ritenuto necessario alla luce delle ragioni dell'impugnazione, conferendo allo stesso professionista già nominato quale C.T.U. nel primo grado (dott. Luigi Di Fant), il seguente quesito: "*Il C.T.U., i) letti gli atti di causa; ii) esaminata la sola documentazione acquisita agli atti e disponibile; iii) utilizzando il metodo analitico e, relativamente ai limitati periodi in cui non vi è disponibilità degli estratti conto completi, effettuando le operazioni di ricalcolo con decorrenza dall'estratto di conto corrente più risalente prodotto dalla società correntista prendendo a riferimento per ciascun periodo il primo saldo documentato, salvo sussistano elementi di prova già in atti che consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; iv) escluso qualsiasi giroconto dal conto finanziamento n. ` al conto corrente n [peraltro dagli scalari e dagli estratti conto pertinenti appare evincersi un'operatività contraria e cioè il costante giroconto dal conto corrente al conto finanziamento delle somme necessarie a "coprire" le passività maturate su detto ultimo conto, e quindi il pagamento di tali competenze il giorno stesso della loro maturazione avvalendosi delle disponibilità presenti sul conto ordinario – come peraltro dedotto dalla stessa parte attrice alla pag. 2 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado – e non già il contrario, e cioè dal secondo al primo conto corrente, con produzione di ulteriori interessi sul conto di destinazione]; v) ritenuto il conto corrente affidato nei limiti e termini risultanti dai contratti di apertura di credito in atti, verificando: i) se vi sia stato effettivo utilizzo degli importi messi a disposizione della società; ii) se i relativi costi per interessi passivi, commissioni validamente pattuite e spese siano stati addebitati direttamente sul conto e pagati mediante risorse finanziarie già disponibili sul conto, ovvero in altro modo; vi) ritenuti applicabili a detto conto: - gli interessi passivi risultanti dal contratto di apertura di conto corrente dell'1.4.1993 fino al 18.8.2005; - da tale data e fino alla successiva modifica approvata dalle parti i tassi previsti in tale ultimo contratto; - in seguito i tassi previsti nei contratti di modifica consensuale delle condizioni contrattuali; vii) effettuato, con riguardo alla capitalizzazione, un duplice conteggio, ritenendo, con il primo, legittima la capitalizzazione dal 18.8.2005 (escludendola fino a tale data) e, con il secondo,*

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

escludendola del tutto; viii) ritenuto il conto corrente affidato fin dal primo estratto conto agli atti, effettuando il computo degli interessi passivi secondo un duplice conteggio e segnatamente applicando, con il primo, gli stessi interessi applicati dalla banca e con il secondo il tasso minimo BOT fino all'11.5.2006 e da tale data i tassi applicati dalla banca; ix) applicata la prescrizione valutando come pagamenti tutti i versamenti eseguiti su conto non affidato e, in relazione ai periodi in cui i conti correnti risultavano assistiti da apertura di credito o da altro analogo affidamento, valutando la prescrizione decorrente dalle date in cui si è chiuso il saldo negativo del conto corrente o comunque da quelle in cui le competenze sono state addebitate su saldo attivo e cioè in presenza di un saldo creditorio; esegua il separato ricalcolo dei rapporti dare/avere dei conti correnti di cui è causa n. e n. e ridetermini il rispettivo saldo finale facendo applicazione dei criteri sopra indicati".

8. Depositata la Relazione – che ha consegnato un risultato finale del richiesto ricomputo compreso tra € 19.320,12 (ipotesi minima) e € 25.485,20 (ipotesi massima), sempre comunque a credito della società correntista, in luogo del risultato finale esposto nella Relazione di primo grado, pari a € 61.097,47 – la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei nuovi termini per il deposito degli scritti conclusivi, facoltà utilizzata dalla sola banca appellante, non avendo la provveduto al riguardo, sicché in relazione alla posizione di questa le conclusioni e le valutazioni di sintesi restano quelle precedenti alla rimessione della causa sul ruolo.

9. La causa è stata decisa nella camera di consiglio sotto indicata nei termini che di seguito si riassumono.

II

Ragioni della decisione.

1. Primo motivo.

1.1 Con il primo motivo – rubricato: "Erronea statuizione relativamente a due documenti rilevanti al fine del decidere ed omessa considerazione di altri documenti" – la banca censura la sentenza nella parte in cui, aderendo alle valutazioni del C.T.U., non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle risultanze dei documenti contrattuali prodotti dalla banca, dai quali, invece, se correttamente riguardati, risultavano in termini esaustivamente apprezzabili tutti i dati rilevanti per una corretta verifica del computo risultante dagli estratti conto. Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui, aderendo alle valutazioni e conclusioni del C.T.U., ha immotivatamente disatteso quelle del proprio C.T.P., che avrebbero, invece, dovuto essere autonomamente esaminate e confutate dallo stesso giudice.

1.2 Il motivo è fondato nei seguenti limiti.

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

1.3 Il giudice di primo grado, come già indicato in premessa, ha al riguardo affermato, per quanto assai sinteticamente: *"(omissis) Nel caso di specie, dunque, appare corretto tener conto delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, come risultano dalla documentazione prodotta in causa ed esaminata dal C.T.U. dott. , anche ove manchi la firma del funzionario di banca; con le condivisibili precisazioni/esclusioni proposte dal C.T.U. (alla cui relazione 30/9/2016 ci si riporta qui integralmente): - il contratto del 1993 prevede un tasso debitore in caso di eventuali scoperti in assenza di fido e il conto è risultato affidato; il tasso applicato dalla banca va pertanto sostituito con il tasso ex art. 117 T.U.B.; - il documento di sintesi prodotto sub 9 ha mera valenza informativa"*.

1.4 Tali statuizioni effettivamente non tengono adeguatamente conto delle pertinenti risultanze contrattuali prodotte in causa dalla difesa della banca.

1.4.1 E' innanzitutto errato affermare che il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. non conterrebbe la disciplina convenzionale del tasso passivo (e che debba, pertanto, farsi necessario riferimento in parte qua al tasso sostitutivo determinato ex art. 117 T.U.B.) in quanto sarebbe stato specificamente disciplinato il solo "tasso per scoperto", tuttavia in concreto non applicabile in difetto del relativo presupposto, e cioè l'esistenza di "scoperti" di conto, da ritenersi inesistenti posto che nella fattispecie il rapporto sarebbe risultato stabilmente "affidato".

Tale affermazione si fonda, invero, su un presupposto non condivisibile, e cioè che l'esistenza di uno stabile affidamento a valere su detto conto (per importi, oltretutto, necessariamente variabili, corrispondenti al massimo valore di volta in volta raggiunto dall'esposizione) si ricaverebbe "in via di fatto" dalla disamina degli estratti conto.

Deve al riguardo ritenersi, in senso contrario, che la prova del fido debba essere fornita soltanto tramite il documento costitutivo, ossia il contratto di apertura di credito, e non anche con prove indirette, ossia quegli indizi utili a dare comunque contezza dell'esistenza e dell'entità dell'affidamento.

L'irrilevanza del c.d. "fido di fatto" è stata, d'altra parte, affermata più volte dalla Corte di Cassazione, che a più riprese ha avuto modo di osservare come la tolleranza degli sconfinamenti da parte della banca non integri una manifestazione di volontà idonea a superare le clausole pattuite dalle parti, perché l'aspettativa originata dal fatto che l'istituto di credito paghi anche quando l'esposizione creditoria superi il limite del fido concesso, non è di diritto, ma di mero fatto, ed è pertanto priva di giuridica rilevanza (cfr. Cass. civ., sez. 1, 10.2.2004, n. 2477; cfr. altresì Cassazione sez. 1, sentenza n. 8160 del 28.7.1999, Rv. 529036 – 01: "*L'esistenza di un contratto*

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, "per facta concludentia", dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che, nel rigettare la domanda di un correntista di risarcimento del danno conseguente all'omesso pagamento di un assegno bancario da lui emesso per carenza di provvista, avevano escluso la configurabilità, prospettata dallo stesso correntista, di una intervenuta novazione della originaria convenzione di massimo scoperto, con elevazione dello stesso, desumibile dalla circostanza che la banca aveva onorato alcuni assegni emessi in assenza di provvista)").

Ciò posto, il dato presupposto tenuto in considerazione dal primo giudice per escludere l'applicazione del tasso contrattuale all'intero periodo non assistito da un'apertura di credito adeguatamente documentata, sostituendolo con quello legale ex art. 117 T.U.B., deve ritenersi insussistente, atteso che, esclusa l'esistenza, e comunque la rilevanza in parte qua, del preteso "fido di fatto", il primo contratto "di finanziamento" a tal fine rilevante risulta essere, alla luce delle evidenze documentali disponibili, quello del 18.8.2005, con validità peraltro limitata al 31.12.2005.

1.4.2 Risulta, altresì, fondata la contestazione afferente la mancata considerazione delle pattuizioni contenute nel doc. 9 (di parte convenuta), ritenute (dal C.T.U., prima [v. C.T.U. di primo grado, pag. 18, punto d): "*il documento di sintesi del 03.05.2005 (allegato n. 9 del fascicolo di parte convenuta) non è stato preso in considerazione dal momento che, anche se sottoscritto dal cliente, costituisce una mera comunicazione delle condizioni attualmente applicate effettuata dalla Banca ai sensi dell'art. 119 TUB*"] e quindi dal giudice) non applicabili in quanto contenute in un semplice documento informativo.

In realtà si tratta di un documento che contiene le condizioni economiche del conto corrente accessorio n. , al quale, in quanto debitamente sottoscritto dalla società correntista – evidentemente per prestazione di consenso adesivo a quanto nello stesso rappresentato e non già per mera presa di conoscenza della descrizione di sintesi – deve assegnarsi valenza negoziale e non meramente informativa; si tratta, peraltro, delle stesse condizioni contenute nei documenti n. 10, 19 e 20 (sempre del fascicolo di parte convenuta).

2. Secondo motivo.

2.1 Con il secondo motivo – rubricato: "Erronea statuizione in ordine alla prescrizione" – la banca contesta la decisione del giudice di ritenere, in adesione a quanto accertato dal C.T.U., l'insussistenza di rimesse solutorie, se non limitatamente

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

all'importo di 3 (tre) euro, e quindi di ritenere il credito di ripetizione dell'indebito dedotto in causa dalla società attrice azionabile sostanzialmente per l'intero. Risulterebbe, in particolare, errata la decisione di ritenere solutorie solamente le rimesse extra fido (o su conto scoperto) perché solo queste avrebbero natura di pagamento ed irrilevante la circostanza che le rimesse siano state eseguite su conto attivo.

2.2 Il motivo è fondato. Risulta, nello specifico, erroneamente interpretata e valutata dal primo giudice la disciplina della prescrizione del diritto del correntista di ottenere il ricomputo del saldo del conto e la ripetizione dell'indebito, sia con riferimento agli oneri di allegazione e prova, sia con riferimento all'esistenza di un conto stabilmente affidato, con conseguente valutazione come ripristinatorie della quasi totalità delle rimesse eseguite sul conto, sia, infine, alla rilevanza, in relazione alla prescrizione dell'indebito, del passaggio in attivo del conto medesimo.

2.3 Con riferimento all'onere di allegazione e prova della natura solutoria delle rimesse in conto corrente ai fini della decisione sulla decorrenza della prescrizione, va preliminarmente rilevato che i versamenti possono essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo, e l'effetto, di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Questo accade, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire: "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (per tutte, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Occorre perciò distinguere a seconda che il contratto risulti "affidato" o meno: in caso di conto "non affidato", tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie» (Cass. 24 maggio 2018, n. 12977; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372; ed altre).

Poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, in mancanza di un'apertura di credito non può che concludersi per detto dies a quo.

In definitiva, sul punto va ribadito come, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, allora dovrà dirsi che quei versamenti integrano la nozione di "pagamento"; il contrario, quando i versamenti in conto, non avendo il

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente.

Quanto, in particolare, all'onere della prova, è opportuno chiarire come esso si atteggi nei giudizi in questione, dovendo invero ribadirsi che:

a) il cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente, nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via). In tal senso vi sono plurime decisioni della S.C. in materia di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, secondo le quali il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ossia la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, o il venir meno di questa (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146);

b) eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento e il tipo di prescrizione invocata, e l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (Cass. S.U. n. 15895/2019; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4372 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18581, che richiamano precedenti ulteriori, fra cui Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064);

c) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto impeditivo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto: apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente.

Giova ancora osservare come le decisioni della S.C. (quali: Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518; nonché Cass. 12 luglio 2018, n. 18479, quest'ultima richiamante, in motivazione, Cass. 7 settembre 2017, n. 20933) che hanno statuito che "i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens" e che "Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

contratto", hanno quale presupposto, appunto, l'esistenza di un contratto di apertura di credito: onde il principio va ricondotto all'ambito del caso di specie.

In definitiva, poiché la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti, essa sussiste sempre in mancanza di un'apertura di credito, onde, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata (cfr. Cass. 28.2.2020, n. 5610: "*In linea con i principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, non è necessaria l'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione; l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo; richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell'eccezione, che tale inerzia sia particolarmente connotata in riferimento al termine iniziale della stessa (individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporterebbe l'introduzione indiretta di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione; il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice deve valutare la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio. Tanto premesso, non era la Banca a dover provare il fatto negativo della inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, che invece scaturiva automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente; per converso le era sufficiente eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse*").

Vero è che nella specie il Tribunale – come già sopra evidenziato – ha affermato l'esistenza di un "fido di fatto", indicandone il limite nello stesso "massimo scoperto consentito".

Tale affermazione, tuttavia, consiste in una mera petizione di principio, avulsa com'è dall'indicazione di qualsiasi prova della stipulazione di un vero e proprio contratto di apertura di credito in conto corrente. Essa si sostanzia, pertanto, nella pura e semplice affermazione della presunzione del carattere non solutorio, bensì meramente ripristinatorio, di tutte le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il correntista, affermazione che non può essere condivisa, per quanto sopra osservato (cfr. Cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 188 del 2022).

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

In conclusione, appare evidente, alla luce di tali considerazioni, come il giudice di primo grado non si sia attenuto a tali principi.

2.4 La decisione risulta, poi, ulteriormente errata nella misura in cui non ha considerato che il conto ordinario è rimasto pressoché sempre in attivo nel periodo coperto da prescrizione (circostanza peraltro riconosciuta in sentenza: v. pag. 6) senza però trarne le corrette conseguenze.

Nella tecnica bancaria l'espressione "rimesse" sta ad indicare i versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente: tali versamenti possono, a seconda dei casi, aumentare il saldo positivo o ridurre quello negativo.

Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418, la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie assume rilevanza ai fini della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. In particolare, nel caso di rimesse solutorie il termine decennale – da computarsi (dies ad quem) avendo riguardo al primo atto interruttivo ovvero alla data di notifica – decorre dall'annotazione della rimessa. Per contro, il termine decennale decorre (dies a quo) dalla chiusura del conto nel caso in cui la rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) abbia natura ripristinatoria.

A tale proposito, è utile riportare letteralmente il principio espresso dalle Sezioni Unite: "*Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere*".

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

Così stando le cose, nella prospettiva dell'alternativa tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, devono ritenersi certamente solutorie le rimesse eseguite:

a) su conto non affidato, risultando in tal caso irrilevante che il conto, al momento dell'accredito della rimessa, risulti in attivo o in passivo;

b) su conto affidato, in ipotesi di rimesse extra-fido, anche se solo in parte, nel qual caso risulterà solutorio il versamento corrispondente all'importo differenziale;

c) su conto affidato in caso di rimesse intervenute su conto in attivo.

Trattasi di circostanze pacificamente suscettibili di far decorrere la prescrizione, posto che in questi casi, attingendo del denaro appartenente al cliente, le operazioni comportano di certo quel trasferimento patrimoniale da cliente a banca quale atto solutorio a cui fa riferimento la Suprema Corte. Quindi in tali situazioni la prescrizione decorre dalle date in cui si è chiuso il saldo negativo del conto corrente o da quelle in cui le competenze sono state addebitate su saldo attivo, come risulta agevolmente verificabile dall'andamento del conto corrente attoreo e in particolare dagli estratti conto scalari prodotti in causa (allegati n. 2 e 8 del fascicolo di parte attrice); è in quel momento (in presenza di saldo creditorio), infatti, che il correntista paga le poste passive, compensate con le sue poste attive. Ciò peraltro, appare del tutto evidente anche dai prospetti allegati alla (prima) Relazione del C.T.U.

In sintesi, se il conto è "andato in attivo", gli accrediti hanno integrato nel complesso un pagamento, non potendosi più configurare una rimessa ripristinatoria, che presuppone un passivo, seppure nei limiti del fido; il saldo attivo comporta infatti l'avvenuto pagamento da parte del correntista di addebiti illegittimamente applicati (in questa sede contestati) e il pagamento non è ripetibile essendo la relativa azione prescritta.

3. Terzo motivo.

3.1 Con il terzo motivo – rubricato: "Errata applicazione dell'art. 1283 c.c. – l'anatocismo sul conto anticipi - l'anatocismo annuale" – l'appellante censura la sentenza in relazione alla valutazione degli effetti dell'anatocismo sul conto finanziamento accessorio n. (pag. 6, punto 2, della motivazione), contestando la fondatezza sotto il profilo contabile e giuridico della tesi sostenuta dal C.T.U., e fatta quindi integralmente propria dal giudice, secondo cui "gli interessi giro-contati nel conto ordinario hanno determinato un peggioramento del saldo e conseguentemente hanno concorso alla determinazione di ulteriori interessi, generando pertanto un effetto anatocistico". Sempre in punto di valutazione della correttezza dell'applicazione dell'anatocismo, contesta la ritenuta illegittimità degli addebiti a tale titolo eseguiti sul conto corrente principale, essendosi adeguata alla

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

disciplina transitoria dettata dalla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 per i conti già in essere alla data della sua entrata in vigore, avendo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale la delibera di adeguamento. Anche laddove dovesse ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale, andrebbe comunque riconosciuta la capitalizzazione annuale.

3.2 Con riguardo al primo profilo la statuizione censurata (sentenza, pag. 6, cpv. 2, cit.) è effettivamente errata, in quanto, fermo il funzionamento del conto accessorio e l'addebito delle competenze ad esso riferite sul conto ordinario, non si tratta di una forma di anatocismo, ma di mero pagamento di tali competenze eseguito avvalendosi delle disponibilità finanziarie presenti sul conto ordinario.

D'altra parte, il modo con cui sono strutturati i conti accessori comporta strutturalmente la neutralizzazione dell'effetto anatocistico. Invero, la circostanza che gli interessi maturati per effetto delle singole operazioni intervenute sul conto accessorio vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto accessorio.

La statuizione censurata – che recepisce letteralmente quanto esposto dal C.T.U. nelle controdeduzioni alle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta nella Relazione di primo grado [cfr. C.T.U. di 1° grado, pag. 32: "*(omissis) 4. Effetto anatocistico derivante dal giroconto degli interessi maturati nel conto anticipi. A parere del dott. Castelli il giroconto degli interessi maturati nel conto anticipi e girocontati nel conto corrente ordinario, non genera una forma di anatocismo, bensì il mero pagamento degli stessi attraverso le disponibilità presenti nel conto ordinario. Commento del C.T.U.: lo scrivente non condivide con detta impostazione dal momento che il giroconto delle competenze da un conto ad un altro non può considerarsi un pagamento, ma un mero spostamento contabile di somme; atteso ciò, gli interessi girocontati nel conto ordinario hanno determinato un peggioramento del saldo e conseguentemente hanno concorso alla determinazione di ulteriori interessi, generando pertanto un effetto anatocistico*"] – è peraltro in contraddizione frontale con quanto affermato dallo stesso C.T.U. nella medesima Relazione al punto 3.2.4, relativo alla contestazione attorea dell'applicazione di tassi usurari sul conto accessorio, nel quale il C.T.U., respingendo la tesi del C.T.P. di parte attrice, ha così esposto il proprio pensiero: "*3.2.4 Finanziamento chirografario Con riferimento al mutuo chirografario di importo pari ad euro 40.000,00, il C.T.U. si è limitato a verificare l'eventuale presenza di usura ad origine, che nel caso di specie non sussiste. Quanto alle contestazioni mosse dal legale di parte attrice sul fatto che le rate comprendono una quota di interesse che quindi genera a sua volta un effetto anatocistico indiretto nel conto in cui avviene l'addebito, lo scrivente, pur non negando che l'importo di una rata comprende necessariamente una quota di interesse (oltre*

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

che una quota capitale), non condivide con detta tesi dal momento che nel caso di specie la rata viene semplicemente pagata (non si può parlare di capitalizzazione degli interessi) attraverso l'addebito in conto, conformemente con quanto pattuito dalle parti (e approvato specificatamente dal correntista) nel contratto di finanziamento (v. art. 3 del contratto). Se si seguisse la tesi del legale di parte attrice, qualsiasi tipo di finanziamento genererebbe un effetto anatocistico, dal momento che non ci sarebbe alcun modo per pagare le singole rate (costituite da una quota capitale ed una quota interesse) senza l'addebito in un conto (salvo ad esempio un pagamento in contanti di ogni singola rata)".

3.3 La valutazione sul punto favorevole alla tesi della banca risulta peraltro inconducente, atteso che l'applicazione della capitalizzazione sul conto corrente di destinazione deve ritenersi preclusa, non essendo stata validamente prevista nel contratto originario del 1993, né in quello del 18.8.2005 (che essendo un contratto di apertura di credito non prevede – ovviamente – la corresponsione di interessi attivi, né quindi una valida clausola di identica capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori) e non essendo neppure favorevolmente invocabile il meccanismo di adeguamento di cui all'art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 trattandosi di una modifica peggiorativa che avrebbe richiesto la specifica approvazione del correntista. Non può invero condividersi la tesi sostenuta dalla banca secondo cui l'adeguamento del contratto alle prescrizioni introdotte dall'art. 7 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 in conformità dell'art. 25, comma terzo, del D.L.gs n. 342 del 1999, in quanto avvenuto in data anteriore alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, consentirebbe di escludere la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in riferimento al periodo successivo all'adozione della predetta delibera, non avendo l'adeguamento comportato un aggravamento della posizione del cliente, a favore del quale è stata introdotta la capitalizzazione degli interessi creditori.

La questione in esame è stata già ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, e risolta mediante l'affermazione del principio – che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede – secondo cui, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.L.gs n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal C.I.C.R. mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., sez. 1, 19.5.2020, n. 9140; 21.10.2019, n. 26769 e 26779).

A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che:

a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al C.I.C.R. del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime;

b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R.;

c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse;

d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degli interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera;

e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista.

In sintesi, l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla delibera C.I.C.R. (pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale) non risulta adempimento sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, in assenza della quale convenzione deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del D.L.gs n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.L.gs n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al C.I.C.R., limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera C.I.C.R.: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impedisce il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonera la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comporta l'inefficacia della clausola anatocistica.

3.4 Infondata è, infine, anche la contestazione relativa al mancato riconoscimento (quantomeno) della legittimità della capitalizzazione annuale, considerato che, una volta disconosciuta la natura di fonte di diritto agli "usi bancari" in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale (e quindi il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione: cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 24418 del 2.12.2010; id. sez. 3, sentenza n. 6550 del 14.3.2013; id. sez. 1, sentenza n. 17150 del 17.8.2016), con la conseguenza che in difetto di una successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale.

Destituita di fondamento è poi l'obiezione secondo cui la nullità della clausola anatocistica avrebbe ad oggetto esclusivamente il periodo trimestrale di capitalizzazione, lasciando in vita la convenzione integrabile per via interpretativa.

Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione è violativa della norma imperativa prevista dall'art. 1283 c.c. applicabile "ratione temporis" al rapporto di c/c in esame, non assumendo rilievo l'intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari soltanto con l'art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147, normativa, peraltro, successivamente, integralmente ridisciplinata dall'art. 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio"), che ha sostituito l'art. 120 del Testo Unico delle

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

leggi bancarie, atteso che la legge n. 147/2013 si è limitata a "normativizzare" un indirizzo giurisprudenziale del giudice di legittimità già stabilizzato (cfr. Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 24293/2017, non massimata).

3.5 Alla luce delle esposte considerazioni le valutazioni di sintesi dei ricomputi disposti in questa sede in termini conformi ai motivi accolti sono quelle di cui ai punti:

A) 7.1) Hp1), quanto al conto corrente n. ., che consegna un risultato di € 58.741,18 alla data del 13.1.2015 a favore della società correntista;

B) 7.2) Hp1), quanto al conto finanziamento n. , che consegna un risultato di € 34.153,05 alla data dell'11.1.2008 a favore della banca.

Per l'effetto, l'importo che va riconosciuto in restituzione alla società attrice è quello di complessivi € 24.588,13 (= € 58.741,18 – € 34.153,05), inferiore, quindi, a quello riconosciuto e attribuito dalla sentenza di primo grado di € 61.097,47, che sono già stati pagati (oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.), sicché va disposta la restituzione dell'importo differenziale, come richiesto dalla difesa della banca, che ha provato il pagamento dell'importo precettato dall'attrice (allegato E prodotto unitamente all'atto di citazione d'appello).

4. Quarto motivo.

4.1 Con il quarto motivo – rubricato: "Omessa pronuncia in ordine alla condanna agli interessi" – la banca censura la sentenza, lamentandone la "lacunosità" in punto di determinazione degli interessi, per essersi il primo giudice limitato a statuire al riguardo mediante generico riferimento "agli interessi come per legge", espressione non chiara e variamente interpretabile, tanto è vero che a causa di detta indeterminatezza, non altrimenti emendabile mediante riferimenti certi contenuti nella motivazione, si è determinata l'apertura di "incidenti di esecuzione" che non si sarebbero creati laddove il giudice si fosse espresso in modo meno generico ponendo la dovuta attenzione alla circostanza che il giudizio era stato promosso in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito nella Legge n. 162 del 10.11.2014, che ha aggiunto i commi 4 e 5 all'art. 1284 c.c., i quali, richiamando la disciplina di cui alla L. 231/2002, prevedono l'applicazione del tasso moratorio commerciale in luogo del tasso legale. Chiede, quindi, che la sentenza venga riformata anche in parte qua precisandosi che per interessi "come per legge" devono intendersi gli interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.

4.2 Per quanto non si tratti di una censura deducente un errore di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice, va comunque considerato che, poiché la sentenza di primo grado è stata appellata, spetta in via esclusiva al giudice del gravame accertare se il beneficiario della statuizione di condanna abbia diritto agli interessi al

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

saggio e con la decorrenza previsti dal primo o dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., spettando al giudice dell'opposizione all'esecuzione solo accertare se tale diritto sia stato riconosciuto nel giudizio di merito nel cui ambito si è formato il titolo esecutivo (cfr. Cassazione, sez. 3, sentenza n. 22457 del 27.9.2017, Rv. 645770 – 01, secondo cui: "*In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva*").

4.3 Ora, il giudice di primo grado si è limitato a statuire nel capo 1 del dispositivo: "*1. condanna al pagamento di euro 61.094,47 in favore di , oltre agli interessi come per legge*".

Il riferimento generico "agli interessi come per legge" senza alcun'altra specificazione, né nel dispositivo, né nella motivazione, che possa giustificare l'applicazione, in luogo del tasso legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. ["*Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo*"], di quello previsto dal comma quarto della medesima disposizione ["*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*"], pur astrattamente applicabile al caso di specie, essendo stato detto comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza prevista dall'art. 17, comma 2, del suddetto D.L. 132/2014, va risolto nel senso che il riferimento deve intendersi operato al tasso previsto dal primo comma in ragione della portata

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale.

4.4 Tale conclusione trova piena conferma nelle considerazioni contenute nella sentenza n. pubblicata il , irrevocabile il , emessa da questa stessa Corte d'Appello, seconda sezione civile, a definizione del procedimento n. R.G. avente ad oggetto il giudizio di secondo grado sull'opposizione all'esecuzione promossa dalla banca contro la società attrice , che aveva posto in esecuzione la sentenza qui impugnata) con limitato riferimento alla somma di € 12.476,10, così calcolata dalla precettante per gli interessi maturati ex art. 5 del D.L.gs. n. 231/2002 (interessi c.d. "commerciali").

Nello specifico, la Corte, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione della banca, così ritenendo: "*(omissis) - 1) La banca appellante ribadisce che la richiesta contenuta nell'atto di precetto opposto non è conforme al titolo esecutivo, dovendosi escludere che il giudice del merito avesse inteso richiamare - con l'espressione "... Interessi come per legge..."- la normativa speciale di cui al D.L.gs. 231/2002, neanche espressamente menzionata dalla società attrice, con la generica richiesta degli "... interessi legali creditori (in aggiunta) al maggior danno da svalutazione monetaria ex articolo 1224, secondo comma, c.c....". In proposito, si è di recente pronunciata la Suprema Corte (sent. III Sezione Civile, n. 8128/2020), richiamandosi ai principi già elaborati con le ordinanze nn. 26049/2018 e 4964/2019, secondo i quali «in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che "l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva» (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 22457 del 27/09/2017). Si condivide l'insegnamento secondo il quale solo il giudice del merito ha il compito di interpretare la domanda, di accertare i fatti e individuare la norma giuridica da applicare alla fattispecie concreta, diversamente che nel procedimento esecutivo, in cui il giudice deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo, di guisa che "...laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice*

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526f85d20e5bd4f94d

dell'esecuzione… che dovrà limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica." (test. in Cass. civ., n. 8128/2020 citata). Nella fattispecie, la sentenza costituente il titolo esecutivo non contiene, nella motivazione o nel dispositivo, specificazione del riferimento degli interessi "… come per legge…" agli interessi moratori per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, né risulta che il Tribunale avesse in alcun modo valutato la questione inerente ai presupposti applicativi degli interessi al tasso speciale, che pure la coeva giurisprudenza di legittimità limitava alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla diversa ipotesi dell'inadempimento di un accordo contrattuale (ché, altrimenti, le parti non avrebbero avuto modo di omettere la pattuizione del saggio di interesse che costituisce il presupposto applicativo del menzionato IV co. dell'articolo 1284 c.c., secondo l'inciso iniziale), "… anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie…" (Cass. civ., n. 28409/2018): obbligazioni restitutorie che a propria volta si distinguono dalla ripetizione dell'indebito, che non deriva dall'inadempimento, bensì dall'illiceità dell'addebito operato dalla banca. Ne consegue che il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non avrebbe potuto integrarne il titolo, valutando la sussistenza o meno dei presupposti applicativi degli interessi "commerciali" in luogo del Giudice del merito, che non lo aveva fatto, optando peraltro per una soluzione che - in quanto fondata unicamente sulla portata generale del IV comma dell'art. 1284 c.c. e su una interpretazione dell'inciso iniziale del comma difforme da quella motivatamente indicata dalla Suprema Corte (sent. n. 28409/2018, non contrastata da successive pronunce). - 2) È assorbente e risolutivo l'accoglimento del primo motivo di gravame, cui giova comunque aggiungere il rilievo che l'obbligazione di ripetizione dell'indebito deriva da una fonte non negoziale, bensì legale, ossia dalla disapplicazione giudiziale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dalla sostituzione ex art. 117 TUB del tasso debitore applicato dalla banca, che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale inadempiuta. Né pare dirimente la soluzione che la giurisprudenza di merito ha anche di recente elaborato (cfr.: Tribunale di Savona, sent.25-09-2020) evidenziando il fatto che la Cassazione, anche con la menzionata pronuncia, non avrebbe operato alcuna distinzione tra i diversi commi dell'art. 1284 c.c., confermandone il riferimento per gli interessi legali anche al IV comma, sul rilievo che - essendo ben diverse le conseguenze economiche dell'applicazione del primo ovvero del quarto comma della norma – l'opzione per l'una o l'altra soluzione impone una specifica motivazione, spettante al giudice del merito e non vicariabile dal giudice dell'esecuzione, che doveva limitarsi a prendere atto della sua mancanza e quindi ricondurre la validità del titolo esecutivo all'ipotesi più generale e meno afflittiva. L'impugnazione va pertanto accolta, con il conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado mediante declaratoria di inefficacia del precetto opposto limitatamente alla eccedenza della somma intimata a titolo di interessi rispetto all'importo che sarebbe derivato dall'applicazione del tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.. La Corte, P.Q.M. definitivamente decidendo nella causa civile di appello iscritta al n R.G. e promossa dal legale rappresentante pro tempore di nei confronti di

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d

, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie l'interposto appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n° resa e pubblicata in data dal Tribunale di Treviso, accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado dalla odierna appellante e dichiara l'inefficacia del precetto opposto, con riguardo alla somma intimata a titolo di interessi, per la parte eccedente l'importo derivante dall'applicazione del tasso legale di cui al I comma dell'art.1284 c.c., 2) compensa interamente fra le parti le spese e competenze di lite relative a questo grado del giudizio").

4.5 Per l'effetto, la somma dovuta in restituzione dalla banca alla società attrice, rideterminata in questa sede nella misura sopra indicata sub 3.5 di € , va maggiorata degli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.

III

Considerato l'esito complessivo del giudizio, con accoglimento solo parziale della domanda attorea e ulteriore riduzione, rispetto al primo grado, dell'ammontare del credito da indebito oggettivo riconosciuto in favore della società attrice, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite nella misura di un quarto e di porre i restanti tre quarti a carico della banca convenuta appellante nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. (parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28), prendendo a riferimento il valore medio per ciascuna delle (quattro) fasi in cui si sono in concreto sviluppati i giudizi di primo e di secondo grado e lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, determinato con riguardo al contenuto della decisione.

Nella stessa misura vengono compensate le spese delle CC.TT.UU. di primo e di secondo grado, ponendosi in via definitiva i restanti tre quarti a carico di Intesa Sanpaolo S.p.a.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando nella causa di II° grado n R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza n. R.G. del Tribunale di Treviso, così provvede:

a) rideterminа in € 24.588,13 la somma oggetto della statuizione di condanna di cui al capo 1 della sentenza di primo grado n

b) per l'effetto, condanna a pagare in favore della società attrice, la somma indicata nel capo che

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2992f0bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b939526685d20e5bd4f94d

precede, di € 24.588,13, maggiorata degli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo;

c) condanna la società a restituire la differenza tra quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e l'importo rideterminato nella misura indicata al capo b), oltre agli interessi al tasso determinato ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda di restituzione al saldo;

d) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un quarto e pone i restanti tre quarti a carico di , che liquida per l'intero: quanto al primo grado, in € per compensi, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge; quanto al secondo grado, in € per compensi, oltre al contributo forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € per rimborsi;

e) compensa nella misura di un quarto le spese delle CC.TT.UU. svolte in primo e in secondo grado – e già liquidate con separati decreti di liquidazione – e pone i restanti tre quarti in via definitiva a carico di

Così deciso nella camera di consiglio dell'1.12.2022

Il Consigliere estensore
dott. Federico Bressan

Il Presidente
dott. Domenico Taglialatela

Firmato Da: TAGLIALATELA DOMENICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 299260bd34484158
Firmato Da: BRESSAN FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 27974f54220b93952685d20e5bd4f94d